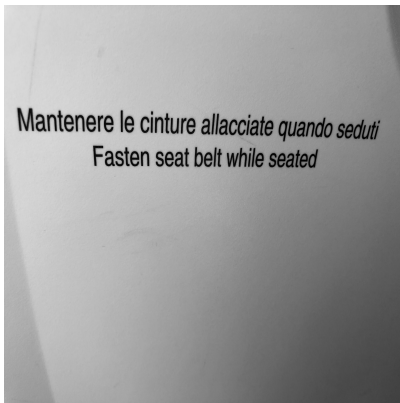




Improponibilit  della domanda per violazione sostanziale dell'art. 148 C.d.A.

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152 precisa che: *“nel combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.ass. la giurisprudenza di legittimit  ha individuato un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalit  di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”* (cos  Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non   affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma   soprattutto al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018, in motivazione). Conseguentemente, la proponibilit  della domanda risarcitoria   subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilit , stimare il danno e formulare l'offerta (presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l'assicuratore della r.c.a., s  da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale).

Ovviamente la stessa giurisprudenza, al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio precisa che: *“l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.   proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facolt  di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022, Rv. 666114-01) oppure se **si   avvalso di tale facolt  dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma** (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024, Rv. 671932-01), fermo restando che la richiesta del danneggiato   idonea a produrre il suo effetto **in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perch  l'assicuratore possa accertare le**



responsabilit  , stimare il danno e formulare lâ  offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilit  suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o pi ¹ dei contenuti previsti dall  art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell  offerta risarcitoria da parte dell  assicuratore   (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671-01);

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Dic 2024